



Città di
CAIRO
Montenotte

COPIA

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 46	21/12/2018
DELIBERAZIONE NR. 190	
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 3 TER D.LGS. 165/2001	

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 8,30, legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

		Presente	Assente
- LAMBERTINI Paolo	Sindaco	SI	
- SPERANZA Roberto	Vice Sindaco	SI	
- BRIANO Maurizio	Assessore	SI	
- GARRA Caterina	Assessore	SI	
- GHIONE Fabrizio	Assessore	SI	
- PIEMONTESI Ilaria	Assessore	SI	
		6	---

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 3 TER
D.LGS. 165/2001**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167, in data 26.10.2018, avente ad oggetto: "costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente e personale dirigente anno 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159, in data 03.10.2018 avente ad oggetto: "linee guida per commissione trattante di parte pubblica";
- il verbale della Commissione trattante del 5/11/2018;
- il verbale dell'assemblea dei lavoratori del 5/12/2018;

RILEVATO che con le suddette deliberazioni la Giunta Comunale ha stabilito le seguenti linee guida alle quali la Commissione trattante di parte pubblica deve attenersi:

- relativamente alla costituzione del fondo delle posizioni organizzative, che lo stesso venga determinato sulla base della teorica prospettazione di nr. 6 posizioni organizzative a cui assegnare un valore per indennità di posizione di euro 13.000,00 caduna e di euro 2.600,00 quale indennità di risultato (20%), per un totale di euro 93.600,00;
- relativamente all'attribuzione delle indennità relative agli istituti delle condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis, di confermare sostanzialmente le indennità già eraogate negli scorsi anni;
- relativamente all'attribuzione degli istituti costituiti ex novo dal contratto nazionale per la polizia municipale di agli artt.56 bis e ss, di fissare verso il minimo l'indennità di presenza giornaliera (art.56 quinquies);
- per quanto riguarda la costituzione delle risorse per specifiche responsabilità e per progressioni economiche orizzontali, sulla base di quanto risulterà effettivamente disponibile, demandare all'esito della contrattazione con le parti sindacali la ripartizione tra i due istituti;

DATO ATTO CHE:

- la parte sindacale ha espresso di non essere nelle condizioni di proseguire le trattative, visto l'ammontare del fondo P.O.;
- l'assemblea dei lavoratori tenutasi in data 22/11/2018 non si trova d'accordo sulla quantificazione del fondo P.O.;

PRESO ATTO, pertanto, che i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 8 del CCNL Funzioni Locali hanno dichiarato di non voler proseguire nella contrattazione non essendo d'accordo sulla quantificazione del fondo P.O. quale risulta dalla costituzione del fondo decentrato;

VISTO l'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi del quale: "Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di

pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”

RITENUTO che sia nell'interesse dei lavoratori dell'ente e dell'amministrazione, pur nel rispetto delle prerogative dei soggetti sindacali, adottare gli atti necessari per superare questa fase di stallo al fine di applicare, seppur in via provvisoria fino alla sottoscrizione definitiva da parte delle organizzazioni sindacali, che a tal fine saranno ulteriormente convocate, gli istituti del salario accessorio, nei casi, modi e tempi previsti dalla legge e dal contratto, in continuità, tra l'altro, con il precedente contratto collettivo decentrato integrativo, anche al fine di incentivare la produttività in funzione del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi comunali;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia.

In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- a) il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- d) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- e) l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria; in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- f) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.n.165/2000;

DATO ATTO che, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, le organizzazioni sindacali territoriali di CIGL, CISL e UIL e la RSU potranno essere ulteriormente invitate ad una definizione consensuale delle modalità di ripartizione delle risorse decentrate;

DATO ATTO che, anche per gli atti unilaterali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis;

DATO ATTO che nell'anno in corso l'Amministrazione ha applicato gli istituti aventi carattere di ricorrenza assegnati in esecuzione del precedente accordo decentrato;

RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato n. 4/2” al d.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 testualmente recita “*omissis ... Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio... omissis*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i CCNL comparto Funzioni locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto che non è stato raggiunto l'accordo sindacale per la sottoscrizione del CCDI;
- di attivare le procedure di cui all'art. 40, comma 3 ter del d.lgs.165/2001;
- di trasmettere la presente alle Organizzazione Sindacali;
- di trasmettere la presente al servizio competente affinché ne dia esecuzione e curi gli adempimenti, di pubblicità e di comunicazione agli enti competenti nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

OGGETTO :


attivazione della procedura di cui all'art. 40, comma 3 ter, dlgs 165/2001

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In riferimento alla presente proposta di deliberazione esprime parere favorevole sul profilo tecnico e parere favorevole sul profilo contabile

Cairo Montenotte, li 20/12/2018

Andrea Marengo



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to I. CERISOLA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 21/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 21/12/2018

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. GARABELLO**

La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 21/12/2018

Visto:

**IL DIRIGENTE
Avv. Andrea MARENCO**